

## NOTE VENATORIE: IL CALENDARIO VENATORIO

1960

Il calendario per l'imminente stagione di caccia del 1960, ridotto ai suoi termini più semplici, stabilisce che la caccia nella zona delle Alpi e quella alla cosiddetta selvaggina stanziale protetta, che sarebbe ormai più semplice chiamare selvaggina di allevamento, cioè fagiani, starne, pernici e lepri, si apre il 4 settembre e si chiude al 1° gennaio 1961, eccezione fatta per la zona delle Alpi, dove la caccia ha termine il 15 dicembre. Per tutti i grandi mammiferi (cervi, camosci, ecc.) rimangono in vigore i termini fissati dalla legge.

La caccia agli uccelli migratori ed alle minori specie stanziali è lasciata alla decisione dei Presidenti provinciali, che sono autorizzati a consentire l'esercizio della caccia dal 14 agosto in poi. Essi sono anche autorizzati a chiudere la caccia alla selvaggina stanziale protetta prima del termine generale del 31 dicembre. Avremo quindi il solito caleidoscopio provinciale.

Al naturalista e all'agricoltore, per quanto la data di apertura estiva interessi meno che non quella di chiusura primaverile, va notato che a metà di agosto il ciclo riproduttivo non è praticamente terminato per varie specie di uccelli, compresa la quaglia, e perciò le due diverse aperture non sono biologicamente giustificate.

Se il cacciatore preferisce di uccidere la starna di 100 grammi e la lepore di 250, è affar suo. Ciò si verifica normalmente colla duplice apertura, data la scarsa vigilanza e la scarsa educazione venatoria. Quando cacciatori che vanno in cerca di tortore e di quaglie incontrano un leprotto o un branco di starne, non si trattengono dal cacciarle quando credono di non essere osservati. Se i cacciatori avessero giudizio, dovrebbero in agosto limitare la caccia alle sole quaglie e tortore in pianura.

In molte provincie, la caccia è limitata ad un certo numero di domeniche e di altre feste: è strano che non si pensi come in tal modo si impedisce al cittadino qualunque ed al turista di andare a godere il fresco in montagna, senza correre il pericolo di essere impallinato dai cacciatori, che sarebbero in ogni modo più tranquilli negli altri giorni della settimana, specialmente nelle ore mattutine, più favorevoli all'esercizio della caccia.

L'attuale calendario venatorio non ha abrogato varie disposizioni che il Ministero dell'Agricoltura, su proposta del suo consiglio Superiore, aveva adottato applicando l'art. 23 della legge. Ma se la Camera dei Deputati dovesse approvare la modifica introdotta dal Senato in tale articolo, cadrebbero parecchie disposizioni veramente sagge, suggerite da numerosi gruppi di liberi cacciatori.

Rivedremmo ripristinato l'uso del fonofil, il quale attira nella quagliara e nel tordaiolo uccelli che vengono sottratti al libero cacciatore; tornerebbero in uso panie e panioni, atti ad educare, al rovescio, i fanciulli nel rispetto della natura e

dei piccoli uccelli, animatori del paesaggio; non sarebbe possibile vietare l'uso delle reti vaganti che depauperano il territorio nazionale dei piccoli uccelli stanziali, utili all'agricoltura.

Tutto questo è forse nell'interesse dei liberi cacciatori che ammontano a poco meno di 900.000? Neppur per sogno, perché la soppressione di tali divieti è voluta nell'interesse delle tesse con reti vaganti e con panie, tesse che sono in tutta Italia appena 2.238, 450 delle quali nella sola provincia di Udine e 1.280 in quella di Firenze.

*Alessandro Ghigi*